

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/576/CE)

(GU L 229 del 23.8.2006, pag. 7)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Raccomandazione della Commissione del 4 novembre 2013	L 294	44	6.11.2013
► <u>M2</u>	Raccomandazione (UE) 2016/1319 della Commissione del 29 luglio 2016	L 208	58	2.8.2016



RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/576/CE)

- 1) Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi, dovranno potenziare il controllo della presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A e fumonisine B1 e B2, tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione degli animali e nei mangimi composti.
- 2) Gli Stati membri dovranno garantire l'analisi simultanea dei campioni per accertare la presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2, per poter valutare il grado di occorrenza concomitante.
- 3) Gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione alla presenza di tali micotossine nei sottoprodotti o nei prodotti secondari del settore alimentare destinati all'alimentazione degli animali.
- 4) Gli Stati membri dovranno assicurare che siano trasmessi regolarmente alla Commissione i risultati analitici al fine di un loro inserimento in una base di dati.
- 5) Gli Stati membri dovranno garantire l'applicazione dei valori di riferimento indicati nell'allegato, al fine di determinare l'accettabilità dei mangimi composti e dei cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione degli animali. Per quanto riguarda le fumonisine B1 e B2, gli Stati membri dovranno applicare tali valori a partire dal 1° ottobre 2007.
- 6) Gli Stati membri dovranno garantire, in particolare, che gli operatori del settore alimentare applichino nel loro sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) ⁽¹⁾ i valori di riferimento di cui al punto 5, al fine di determinare, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati.

Nell'applicarli, gli Stati membri dovranno tener conto del fatto che i valori di riferimento per i cereali e i prodotti a base di cereali sono determinati per le specie animali più tolleranti e vanno considerati, pertanto, valori superiori.

Per l'alimentazione di animali più sensibili, gli Stati membri dovranno garantire l'applicazione da parte dei produttori di valori di riferimento inferiori per i cereali e prodotti a base di cereali, tenendo conto del grado di sensibilità delle specie considerate e consentendo l'osservanza dei valori orientativi stabiliti per i mangimi composti destinati a tali specie animali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

▼ **M2***ALLEGATO***VALORI DI RIFERIMENTO**

Micotossina	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
Desossinivalenolo	Materie prime per mangimi (*)	
	— Cereali e prodotti a base di cereali (**) fatta eccezione per sottoprodotti del granturco	8
	— Sottoprodotti del granturco	12
	Mangimi composti, ad eccezione di	5
	— mangimi composti per suini	0,9
	— mangimi composti per vitelli (< 4 mesi), agnelli, capretti e cani	2
Zearalenone	Materie prime per mangimi (*)	
	— Cereali e prodotti a base di cereali (**) fatta eccezione per sottoprodotti del granturco	2
	— Sottoprodotti del granturco	3
	Mangimi composti per:	
	— suinetti, scrofette (giovani scrofe), cuccioli di cani, cuccioli di gatti, cani e gatti da riproduzione	0,1
	— cani e gatti adulti diversi da quelli da riproduzione	0,2
	— scrofe e suini da ingrasso	0,25
Ocratossina A	— vitelli, bovini da latte, ovini (inclusi agnelli) e caprini (inclusi capretti)	0,5
	Materie prime per mangimi (*)	
	— Cereali e prodotti a base di cereali (**)	0,25
	Mangimi composti per:	
	— suini	0,05
	— pollame	0,1
	— cani e gatti	0,01
Fumonisine B1 + B2	Materie prime per mangimi (*)	
	— Granturco e prodotti derivati (***)	60
	Mangimi composti per:	
	— suini, equini (<i>Equidi</i>), conigli e animali da compagnia,	5
	— pesci,	10
	— pollame, vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti,	20
	— ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni	50

▼ **M2**

Micotossina	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
Tossine T-2 + HT-2	Mangimi composti per gatti	0,05

(*) Nel caso dei cereali e prodotti a base di cereali somministrati direttamente agli animali occorre prestare particolare attenzione a che il loro utilizzo nella razione giornaliera non comporti un'esposizione degli animali a tali micotossine superiore a quella che comporterebbe una razione giornaliera composta esclusivamente da mangimi completi.

(**) L'espressione Cereali e prodotti a base di cereali non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali e prodotti derivati» dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1), ma anche ad altre materie prime a base di cereali usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.

(***) L'espressione «Granoturco e prodotti derivati» non si riferisce unicamente alle materie prime per mangimi di cui alla voce 1 «Cereali e prodotti derivati» dell'elenco delle materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, ma anche ad altre materie prime a base di granturco usate nei mangimi, in particolare foraggi, compresi foraggi grossolani.